

Un'imposta di culto per le persone giuridiche?

La portata del principio costituzionale della libertà di credo e di coscienza



Samuele Vorpe
Responsabile del Centro di competenze tributarie della SUPSI

Articolo pubblicato il 23.01.2018
sul Giornale del Popolo

Secondo l'art. 72 della Costituzione federale (RS 101; Cost.), ai Cantoni è affidato il compito di gestire i rapporti tra lo Stato e la Chiesa, nonché stabilire lo statuto giuridico delle Comunità religiose. I Cantoni sono pertanto liberi di prescrivere la separazione tra Stato e Chiesa oppure di conferire ad una o più Comunità religiose uno statuto di diritto pubblico ed aiutarle finanziariamente. Conseguentemente, i Cantoni hanno anche la possibilità di esercitare autonomamente la loro competenza in materia di imposte di culto.

Questa libertà ha però creato notevoli differenze intercantionali: la gran parte dei Cantoni conferisce alla Chiesa riformata evangelica (la parte "protestante") ed alla Chiesa cattolica romana uno statuto di diritto pubblico, autorizzando entrambe a prelevare delle imposte di culto. Altri, quali Berna, Lucerna, San Gallo e Zurigo, accordano uno statuto alla Chiesa cattolica cristiana, mentre altri ancora, quali Basilea Città e Friburgo, lo hanno esteso anche alla Comunità ebraica.

Ancorché quasi tutti i Cantoni riconoscano una competenza fiscale alle chiese ufficialmente riconosciute, occorre rilevare che non tutti i soggetti fiscali (*i.e.* persone fisiche e giuridiche) sono tenuti al pagamento dell'imposta di culto. Infatti, l'art. 15 cpv. 4 Cost. stabilisce che, nel quadro della libertà di credo e di coscienza, nessuno può essere costretto ad aderire ad una Comunità religiosa o a farne parte, nonché a compiere un atto religioso o a seguire un insegnamento religioso.

Questa disposizione di rango costituzionale conferisce agli individui il diritto di non essere obbligati a pagare delle imposte che sono destinate a coprire le spese di culto di una Comunità religiosa alla quale non appartengono. La giurisprudenza centenaria del Tribunale federale ha però riconosciuto questo diritto esclusivamente alle persone fisiche e mai alle persone giuridiche, nel caso in cui queste siano assoggettate all'imposta di culto secondo il diritto cantonale. A tale riguardo, si osserva che, oggi, alcuni Cantoni esonerano le persone giuridiche da qualsiasi contributo parrocchiale, mentre altri

le assoggettano (p. es. a Neuchâtel il prelievo è volontario, mentre in Ticino è obbligatorio con facoltà di rinunciarvi, ad Argovia, Basilea Città e Ginevra, invece, non è esplicitamente prevista l'imposta di culto per le persone giuridiche).

Nel non lontano 2014, la popolazione dei Cantoni Grigioni, Zurigo e Nidvaldo era stata chiamata alle urne ed aveva sonoramente bocciato delle iniziative che chiedevano l'esenzione dall'imposta di culto delle persone giuridiche. Secondo l'Alta Corte, una modifica della prassi per permettere alle persone giuridiche di invocare la libertà di credo e di coscienza avrebbe delle conseguenze importanti per il finanziamento delle chiese, tanto più che è grazie a tale giurisprudenza che i Cantoni hanno potuto assoggettare obbligatoriamente le persone giuridiche all'imposta di culto.

Nel Canton Ticino, l'art. 8 del Decreto legislativo concernente l'imposta di culto conferisce alle persone giuridiche la possibilità di dichiarare la loro esenzione ("*[l]e persone fisiche e giuridiche possono dichiarare [...] l'esenzione dall'imposta*"). Da un profilo giuridico, ci si potrebbe chiedere se un possibile contrasto tra la sopracitata norma di diritto cantonale ticinese – che riconosce appunto le persone giuridiche come dei soggetti con libertà di credo e di coscienza – e la citata giurisprudenza del Tribunale federale esista (si veda a tale proposito: Marco Bernasconi, *L'imposta di culto nel Canton Ticino*, Tesi di master in Scienza, teologia e filosofia delle religioni, Lugano 2013). È evidente però che se le persone giuridiche non potessero più invocare la loro libertà di credo e di coscienza nel Canton Ticino, le Parrocchie ticinesi potrebbero imporre loro il pagamento delle imposte di culto.